

LO SPORT ALLA LUCE del DECRETO RIAPERTURE BIS (DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65)

1

ZONA GIALLA

LIMITI ORARI AGLI SPOSTAMENTI

- L'art. 1 comma 1 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del D.L. 65 (**19 maggio 2021**) e **fino al 6 giugno 2021** i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle **ore 23:00** e terminano **alle ore 5:00** del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- (Comma 2) Dal **7 giugno al 20 giugno 2021** i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle **ore 24:00** e terminano **alle ore 5:00** del giorno successivo.
- (Comma 3) Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.
- (Comma 4) Dal **21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.**
- (Comma 5) **Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui sopra.**

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

- L'articolo 4 comma 1 stabilisce che **dal 24 maggio 2021** le attività di palestre sono consentite in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.**
- (Comma 2) Dal **1° luglio 2021** sono consentite le attività di **piscine e centri natatori anche in impianti coperti** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (aperture piscine all'aperto dal 15 maggio 2021).
- (Comma 3) Dal **1° luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere** in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

Eventi sportivi aperti al pubblico

- L'Articolo 5 comma 1 stabilisce che in zona gialla, **dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle**

competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del D.L. n. 52 del 2021 (ovvero diversi da quelli riconosciuti dal CONI e dal CIP di preminente interesse nazionale), esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita **non può essere superiore al 25 per cento** di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a **1.000 per impianti all'aperto** e a **500 per impianti al chiuso**. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS. **Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.**



Impianti nei comprensori sciistici

- L'articolo 6 comma 1 prevede che **dal 22 maggio 2021, in zona gialla**, è consentita la riapertura **degli impianti nei comprensori sciistici**, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

Corsi di formazione

- L'articolo 10 prevede che **dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.

MISURE DI COORDINAMENTO

- L'art. 16 co. 1 del D.L. 65 prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto all'oggetto, **fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.**
- Il co. 2 dello stesso articolo prevede che resti confermato, per quanto non modificato dallo stesso decreto, quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52.

Pertanto, ai sensi del **D.L. 52 per quanto non modificato dal D.L. 65**, in ZONA GIALLA

- ✓ A decorrere **dal 26 aprile 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 3), nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, sentita FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS, è **consentito lo svolgimento all'aperto di QUALSIASI attività SPORTIVA anche di SQUADRA e di CONTATTO**. E' comunque VIETATO l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui sopra.

LO SPORT ALLA LUCE del DECRETO RIAPERTURE BIS - (DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021 n. 65)

- ✓ A decorrere dal **15 maggio 2021**, (ai sensi dell'articolo 6 - COMMA 1), sono consentite le **attività di piscine all'aperto** in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal CTS.
- ✓ A decorrere dal **26 aprile 2021**, (ai sensi dell'articolo 5 - COMMA 1), è consentito lo svolgimento **degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto**, esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale**. La capienza consentita **non può essere superiore al 50 %** di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala**. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi **dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020**. Restano **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
- ✓ E' consentito **dal 15 giugno 2021**, (ai sensi dell'articolo 7 - COMMA 1), **lo svolgimento in presenza di fiere**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi fieristici, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
- ✓ Dal **1° luglio 2021**, (ai sensi dell'articolo 7 - COMMA 3), **sono altresì consentiti i convegni e i congressi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Circoli Ricreativi, Centri Culturali, Centri Sociali, Centri Ricreativi

- L'art. 7 del D.L. 65 prevede che **dal 1° luglio 2021, in zona gialla**, sono consentite le attività di **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.
- L'art. 9 dello stesso D.L. Riaperture Bis prevede che, sempre **dal 1 luglio 2021, in zona gialla**, sono consentite le attività dei **centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.
- Ai sensi ed agli effetti **dell'articolo 16 del DPCM 2 marzo 2021** (non modificato dal D.L. 65) in collegato alla **legge 12 marzo 2021, n. 29**, entrata in vigore il 14 marzo 2021, **“fino al 1 luglio 2021, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di**

alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti". Pertanto, i Circoli CSEN potranno, fino al 1 luglio 2021 (data di riapertura delle attività) proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ed ai tesserati CSEN, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche di somministrazione ed evitando qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

RISTORAZIONE

L'art. 2 del D.L. all'oggetto stabilisce che dal **1° giugno 2021, in zona gialla**, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

ZONA ARANCIONE

In zona Arancione e Rossa permangono i limiti di orario agli spostamenti dalle 05:00 alle 22:00

Restano consentiti in zona ARANCIONE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.** L'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza, salvo quanto specificato all'art. 35 comma 2 del DPCM del 02 marzo 2021 (per poter usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. **Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.**
- ✓ Gli **eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip**, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
- ✓ Le **sessioni di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni sopra citate sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.

ZONA ROSSA

Per quanto riguarda le zone ROSSE, ai sensi **DPCM 2 marzo 2021**:

- ✓ E' previsto il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, **salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative** o situazioni di necessità o per motivi di salute.
- ✓ L'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezioni individuali.
- ✓ L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l'osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, ubicati quanto più possibile nei pressi della propria abitazione.
- ✓ Come specificato nelle **FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri** è possibile sia in **zona arancione che rossa**, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
- ✓ **Viene sospesa l'attività anche nei centri e circoli sportivi all'aperto.**
- ✓ Sono **sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS**, mentre **sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive, organizzate da FSN/DSA/Organismi Internazionali, riconosciute di preminente rilevanza nazionale** dal CONI e dal CIP, che si tengano all'aperto o al chiuso, senza pubblico.
- ✓ Sono **CONSENTITE le SESSIONI di allenamento degli atleti agonisti di FSN/DSA/EPS** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, **partecipanti alle competizioni sopra citate** sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS. (La FAQ n. 5 del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiarisce che sono possibili, in zona rossa, gli allenamenti a porte chiuse degli atleti agonisti appartenenti agli EPS che partecipano a Manifestazioni, Riconosciute dal CONI o dal CIP di preminente interesse nazionale, che non siano sospese).

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

6

L'articolo 14 comma 1 del D.L. 65/2021 prevede che la certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di **nove mesi** dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Al comma 2 su stabilisce che la certificazione verde COVID-19 di cui sopra è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Ricordiamo che Ai sensi dell'articolo 9 del D.L. Ripartenze (D.L. 52/2021) si definiscono **Certificazioni Verdi COVID-19** le certificazioni comprovanti:

1. Lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 (le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2). Tale certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa.
2. La guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2. Tale certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. La certificazione all'oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per 9 mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. L'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Tale certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui all'oggetto ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.